

Delibera nr. 17 del 21.04.2020

OGGETTO: Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2020-2022: approvazione ai soli fini contabili.

Relazione

Il Decreto Legislativo 118/2011, che ha codificato il nuovo sistema contabile per gli enti locali, al punto 10 dell'allegato 4/1 denominato: "*Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*", fornisce una precisa e articolata descrizione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.). Viene definito come strumento di interazione tra organo esecutivo e responsabili di servizio, finalizzato alla definizione di obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. Il P.E.G. quindi è un mezzo che assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale delle risorse strumentali.

Secondo la definizione del P.E.G. fatta propria dal principio contabile, lo strumento deve rappresentare la struttura organizzativa dell'ente articolata per centri di responsabilità e individuare, per ogni obiettivo od insieme di obiettivi, un unico responsabile.

L'articolo 169 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 stabilisce che la Giunta comunale delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa, le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157 del predetto decreto.

Con deliberazione n. 03 d.d. 15/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022, con relativi allegati.

L'articolo 169 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, terzo comma, stabilisce che l'applicazione del P.E.G. è facoltativo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000,00 abitanti, quindi per il Comune di Denno è un documento non obbligatorio. E' comunque intenzione dell'amministrazione comunale adottare questo strumento di programmazione, come accaduto per gli esercizi trascorsi - si richiama per ultima la delibera giuntale nr. 21 d.d. 2/04/2019 di approvazione del Piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di contabilità per il triennio 2019/2021 -, e come normale conseguenza dell'interazione con gli uffici, che ha portato all'approvazione del bilancio 2020-2022. Quindi l'approvazione del P.E.G., anche se per ora solo ai fini contabili, rappresenta la corretta conclusione del lavoro svolto dalla struttura amministrativa del Comune negli ultimi mesi.

Con l'adozione del documento, l'attribuzione delle risorse finanziarie di bilancio ai responsabili avviene tramite l'articolazione delle unità elementari del bilancio, di entrata e di spesa, in capitoli che vengono assegnati ai centri di responsabilità con riferimento al decreto di nomina dei Responsabili dei servizi a firma del Sindaco.

Nella struttura del Comune di Denno sono stati individuati i seguenti servizi corrispondenti ad altrettanti centri di responsabilità che risultano affidatari di responsabilità di tipo economico e finanziario nonché procedimentale, compresa l'adozione di atti gestionali:

- a) Servizio segreteria generale

b) Servizio finanziario, dal 2019 sdoppiato in Ufficio affari finanziari e Ufficio Entrate/Tributi con la preposizione a ciascuno di un diverso responsabile

c) Servizio tecnico

Il P.E.G. viene articolato come segue:

- le aree di bilancio sono suddivise in centri di costo secondo le attività espletate dai servizi medesimi;
- pur essendo attribuito un unico centro di responsabilità ai centri di costo, in alcuni casi i capitoli sono gestiti trasversalmente da altri responsabili. Questo per garantire obiettivi di efficienza ed economicità, trattasi in particolare delle utenze, delle tasse, assicurazioni e manutenzioni ordinarie;
- le unità elementari del bilancio di previsione, tipologie per le entrate e macroaggregati per le spese, sono dettagliate in capitoli tenendo conto delle esigenze derivanti dalla gestione finanziaria di ogni centro di costo.

Il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio 2020-2022 e gli obiettivi gestionali dei centri di costo debbono essere coerenti con il Documento Unico di Programmazione.

Per l'individuazione dei centri di responsabilità con le corrispondenti competenze ed obiettivi assegnati, si rimanda al documento approvato durante la gestione del bilancio 2019 ed allegato alla delibera giuntale nr. 69 dd. 24/09/2019 di modifica del PEG per il corrispondente triennio 2019-2021. Allo stato attuale al fine di consentire l'ordinaria amministrazione, è opportuno approvare un P.E.G. ai soli fini contabili, assegnando le risorse per l'effettuazione degli impegni di spesa previsti nel bilancio 2020-2022. Con successivo provvedimento potranno essere riviste competenze, risorse attribuite ed obiettivi gestionali assegnati ai centri di responsabilità in conformità agli obiettivi fissati nel DUP, all'evoluzione per alcuni servizi (precisamente segreteria generale e tributi/entrate) della gestione associata fra Comuni e all'attivazione del sistema dei controlli interni.

Si ritiene opportuno indicare alcune specifiche modalità operative e gestionali connesse alle attribuzioni del P.E.G., nonché alcune eccezioni a quanto sopra indicato:

- ai responsabili di area e servizi, oltre alla determinazioni di assunzione di impegni di spesa, spetta la competenza dell'emissione di atti di liquidazione relativamente ai capitoli di spesa assegnati, compresi i residui indipendentemente se l'impegno trovi origine in un provvedimento di Giunta o Consiglio o se sia stato assunto automaticamente a bilancio. Rimane salva la possibilità che la competenza ad emettere atti di liquidazione venga delegata ad un funzionario appositamente incaricato;
- ai centri di responsabilità correlati ai capitoli delle entrate compete l'assunzione degli accertamenti e la relativa riscossione anche per quanto riguarda i residui attivi degli anni precedenti riferiti a tali capitoli. Gli stessi sono tenuti inoltre a monitorare costantemente nel corso dell'esercizio lo stato di veridicità delle previsioni di entrata di propria competenza segnalando tempestivamente al Servizio finanziario l'opportunità di intervenire rivedendo tali previsioni;
- le spese relative a spese telefoniche, energia elettrica e acqua e rifiuti sono di competenza del servizio finanziario con responsabilità trasversale;
- ferma restando la competenza attribuita dal P.E.G. in merito alla responsabilità nell'assunzione delle spese, i preposti ai singoli centri di responsabilità rispondono del risultato sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità e inoltre rispondono delle procedure di reperimento dei fattori produttivi.

Si ritiene per ora di riservare altresì alla competenza della Giunta comunale l'assunzione dei provvedimenti già indicati nel documento allegato alla propria delibera nr. 69/2019.

Considerato il seguente documento posto in approvazione:

- **Prospetto riportante la suddivisione dei capitoli per centri di costo con i rispettivi responsabili.**

LA GIUNTA COMUNALE

premessi quanto sopra;

vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.;

visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali, che ha previsto in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 dei comuni, di applicare la medesima proroga anche ai Comuni trentini; di fatto il DM 13/12/2019 pubblicato in G.U. nr. 295 d.d. 17/12/2019, ha differito al 31 marzo 2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, termine spostato al 30 aprile 2020 dal Decreto 28/02/2020 ed infine al 31 maggio 2020 dal D.L. “Cura Italia” nr. 18 d.d. 17/03/2020 (misure dirette a contenere l'emergenza CoronaVirus);

visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con la L.R. 2 d.d. 3/05/2018 e ss.mm.;

visto lo Statuto comunale nella versione vigente;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 12/03/2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione n. 03 di data 15 aprile 2020, immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e il Documento unico di Programmazione 2020-2022;

valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile fine ai sensi dell'articolo 183 comma 4 della L.R. 3/05/2018 nr. 2 e ss.mm. al fine di consentire l'operatività delle strutture comunali;

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018 i pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dal Segretario comunale;
- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile finanziario;

ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ai soli fini contabili, per gli esercizi finanziari 2020-2022, costituito dal seguente documento che pur non allegato materialmente alla presente deliberazione, ne è parte integrale e sostanziale:

- Prospetto riportante la suddivisione dei capitoli per centri di costo con i rispettivi responsabili;
2. di rinviare riguardo ai centri di responsabilità, loro competenze ed assegnazione degli obiettivi gestionali, al documento allegato alla propria delibera nr. 69/2019, con riserva di aggiornare i contenuti alle modifiche organizzative intervenute previa verifica e approfondimento con gli stessi

Responsabili di servizio; stesso vale per le competenze mantenute in capo alla Giunta comunale e fissate nel medesimo documento;

3. di stabilire le seguenti specifiche modalità operative connesse all'attribuzione del P.E.G. anche in deroga ai principi generali:
 - ai responsabili di area e servizi, oltre alla determinazioni di assunzione di impegni di spesa, spetta la competenza dell'emissione di atti di liquidazione relativamente ai capitoli di spesa assegnati, compresi i residui indipendentemente se l'impegno trovi origine in provvedimento di Giunta o Consiglio o se sia stato assunto automaticamente a bilancio. Rimane salva la possibilità che la competenza ad emettere atti di liquidazione venga delegata ad un funzionario appositamente incaricato;
 - ai centri di responsabilità correlati ai capitoli delle entrate compete l'assunzione degli accertamenti e la relativa riscossione anche per quanto riguarda i residui attivi degli anni precedenti riferiti a tali capitoli. Gli stessi sono tenuti inoltre a monitorare costantemente nel corso dell'esercizio lo stato di veridicità delle previsioni di entrata di propria competenza segnalando tempestivamente al Servizio finanziario l'opportunità di intervenire rivedendo tali previsioni;
 - le spese relative a spese telefoniche, energia elettrica, acqua e rifiuti sono di competenza del servizio finanziario con responsabilità trasversale;
 - ferma restando la competenza attribuita dal P.E.G. in merito alla responsabilità nell'assunzione delle spese, i preposti ai singoli centri di responsabilità rispondono del risultato sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità e inoltre rispondono delle procedure di reperimento dei fattori produttivi;
4. di dare atto che della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi del 2° comma dell'articolo 183 della L.R. 3/05/2018 nr. 2 e ss.mm.;
5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 5 della L.R. 3/05/2018 nr. 2 e ss.mm.;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.L.gs 2 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

* * *

LA GIUNTA COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell' articolo 183 comma 4 della L.R. 3/05/2018 nr. 2 e ss.mm.